

Informazioni giuridiche

Protezione dei giovani lavoratori nell'agricoltura



Contenuto

- ▶ [Di che cosa si tratta?](#)
- ▶ [Fondamenti giuridici](#)
- ▶ [Giovani < 15 anni](#)
- ▶ [Orario di lavoro massimo](#)
- ▶ [Lavoro leggero](#)
- ▶ [Servire gli ospiti](#)
- ▶ [Informazioni e istruzioni](#)
- ▶ [Lavori con pericoli particolari](#)
- ▶ [Ulteriori disposizioni](#)
- ▶ [Mandato di agriss](#)



I bambini possono dare una mano in azienda svolgendo lavori leggeri e adatti all'età.



I fatti più importanti in breve

- ▶ Le disposizioni della legge sul lavoro (LL) e delle relative ordinanze (OLL) sull'età minima sono applicabili anche in agricoltura e si applicano ai giovani fino ai 18 anni.
- ▶ Prima del compimento del 15° anno di età, non è consentito impiegare i minori nell'ambito di un rapporto di lavoro o di tirocinio. Per le eccezioni è necessaria un'autorizzazione.
- ▶ I giovani che partecipano ad un programma di formazione professionale possono svolgere lavori pericolosi solo se ciò è definito nel rispettivo piano di formazione e se sono state formulate misure di accompagnamento. Devono essere accompagnati da un adulto competente.

Di che cosa si tratta?

Partecipando al lavoro quotidiano nell'agricoltura, i giovani acquisiscono preziose capacità ed esperienze di vita.

La protezione dei bambini e dei giovani non consiste quindi nel vietare loro di lavorare o dare una mano in un'azienda agricola.

Al fine di evitare eccessi, è tuttavia necessario definire un quadro ragionevole per quanto concerne il tipo e la durata delle attività svolte.



Fondamenti giuridici

- ▶ Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (OIL-ILO)
- ▶ Convenzione n. 182 concernente il divieto e l'abolizione immediata delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro
- ▶ Applicabilità della legge del lavoro e delle disposizioni in materia di età (art. 2 cpv. 1 par. d & cpv. 4 LL)
- ▶ Giovani dipendenti (art. 29 LL)
- ▶ Disposizioni sull'età minima (art. 30 LL)

Fondamenti giuridici

La Svizzera ha recepito la «Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego» e la «Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione» dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL-ILO).

Tali requisiti sono stabiliti nella Legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e nella relativa ordinanza 5 (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, RS 822.115).

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1d LL, la Legge sul lavoro non si applica alle aziende agricole. Un'eccezione è rappresentata dalle disposizioni della Legge sul lavoro e delle sue ordinanze in merito all'età minima, le quali sono applicabili anche nell'agricoltura (art. 2 cpv. 4 LL). Esse sono applicabili anche in agricoltura e riguardano i dipendenti fino ai 18 anni.



Fondamenti giuridici

- ▶ Occupazione di giovani membri della famiglia (art. 4 LL & art. 3 OLL 5)
- ▶ Servire gli ospiti (art. 5 OLL 5)
- ▶ Lavori leggeri (art. 8 OLL 5)
- ▶ Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni che hanno lasciato la scuola (art. 9 OLL 5)
- ▶ Orario di lavoro massimo per i giovani < 13 anni (art. 10 OLL 5)
- ▶ Orario di lavoro massimo per i giovani > 13 anni (art. 11 OLL 5)
- ▶ Informazioni e orientamento per i giovani (art. 19 OLL 5)



Le offerte come Agriviva consentono ai giovani di scoprire il lavoro quotidiano in una fattoria. Le norme in materia di età minima devono essere rispettate. (Foto: Agriviva)



Il lavoro fisico durante il raccolto può essere un'esperienza nuova per i giovani. Gli impieghi devono essere pianificati di conseguenza. (Foto: Agriviva)

Impiego di giovani con obblighi scolastici terminati ma minori di 15 anni (art. 9 OLL 5)

In linea di principio, i giovani non possono essere assunti in un rapporto di lavoro o di apprendistato prima del compimento del 15° anno di età. Le eccezioni in caso di abbandono della scuola prima del compimento del 15° anno di età sono regolate dai cantoni (art. 30 LL e art. 9 OLL 5).

Orario massimo di lavoro

- ▶ L'orario di lavoro massimo per i **giovani di età inferiore ai 13 anni** è di 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana (art. 10 OLL 5). Solo i giovani di età inferiore ai 13 anni possono lavorare in aziende a conduzione esclusivamente familiare!
- ▶ Le ore di lavoro massime per i **giovani in età scolare a partire dai 13 anni** sono: (art. 11 OLL 5)

- a. Durante l'orario scolastico: 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana
- b. Durante la metà delle vacanze scolastiche o durante uno stage di scelta professionale: 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le 6.00 e le 18.00.

Se il tirocinio supera le cinque ore, deve essere concessa una pausa di almeno mezz'ora. La durata di un tirocinio individuale ai sensi del paragrafo b è limitata a due settimane.

Lavoro leggero

- ▶ I giovani di età pari o superiore a 13 anni possono essere impiegati per lavori leggeri e commissioni, purché ciò non abbia un impatto negativo sulla loro salute, sviluppo e sicurezza (art. 8 OLL 5).
- ▶ Le attività non devono interferire con la frequenza o il rendimento scolastico.

Servire gli ospiti

- ▶ I giovani di età inferiore ai 16 anni non possono essere impiegati per servire gli ospiti in alberghi, ristoranti e caffè (ad esempio, caffè aziendali, pub aziendali). La formazione professionale di base in questo settore costituisce un'eccezione. (art. 5 OLL 5)
- ▶ I giovani sono autorizzati a dare una mano nel catering di un evento nel loro tempo libero, ad esempio in occasione di una festa di club, di una festa in fattoria o di un brunch del 1° agosto. Gli organizzatori e i tutori legali sono responsabili dell'impiego adeguato all'età dei giovani, ad esempio per quanto riguarda gli orari, il lavoro, la somministrazione di alcolici, ecc.



Fondamenti giuridici

- ▶ Lavori pericolosi: principi (art. 4 OLL 5)
- ▶ Lavori pericolosi: formazione professionale di base (art. 4a OLL 5)
- ▶ Lavori pericolosi: integrazione professionale / preparazione alla formazione (art. 4b OLL 5)



I giovani devono essere informati e istruiti in modo adeguato e appropriato sul loro lavoro.



Nell'ambito della formazione professionale, i giovani imparano a svolgere i lavori non solo correttamente dal punto di vista tecnico, ma anche in modo sicuro. (Foto: Oml AgriAliForm)

Misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

- ▶ Agricoltore/trice AFC
- ▶ Orticoltore/trice AFC
- ▶ Frutticoltore/trice AFC
- ▶ Avicoltore/trice AFC
- ▶ Viticoltore/trice AFC
- ▶ Cantiniere/a AFC
- ▶ Addetto/a alle attività agricole CFP

Informazioni e orientamento per i giovani

- ▶ I datori di lavoro devono garantire che tutti i giovani impiegati nella loro azienda siano adeguatamente e opportunamente informati e istruiti da un adulto competente, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Le norme e le raccomandazioni in materia devono essere fornite e spiegate ai giovani dopo il loro ingresso in azienda. (art. 19 OLL 5)
- ▶ I datori di lavoro devono informare i genitori o i tutori legali del giovane sulle condizioni di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure adottate per garantire la salute e la sicurezza.

Lavori con pericoli particolari

Nei bambini e negli adolescenti, la capacità di riconoscere i pericoli, valutare correttamente i rischi e comportarsi di conseguenza in modo sicuro non è ancora sviluppata come negli adulti. Per questo motivo, è vietato ai bambini e ai giovani lavorare con macchine, attrezzature o strumenti che presentano rischi particolari.

Lavori pericolosi

- ▶ In linea di principio, i giovani di età inferiore ai 18 anni non possono essere impiegati in lavori pericolosi (art. 4, comma 1 OLL 5). Sono considerati pericolosi tutti i lavori che possono compromettere la salute, l'istruzione e la sicurezza dei giovani, nonché il loro sviluppo fisico e mentale.
- ▶ I giovani a partire dai 15 anni possono essere impiegati in lavori pericolosi nell'ambito del programma di formazione professionale di base, a condizione che ciò non sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del programma di formazione professionale di base o per la frequenza di corsi ufficialmente riconosciuti. Le organizzazioni professionali definiscono le misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute in appendice ai piani di formazione (art. 4a OLL 5).
- ▶ I giovani non sono autorizzati a svolgere lavori pericolosi durante uno stage di prova o durante un'esclusione temporanea dalle lezioni.

Misure di accompagnamento

Nell'ambito della formazione professionale, i giovani devono anche imparare a svolgere lavori pericolosi in modo sicuro, corretto e competente. Le misure di accompagnamento dell'appendice 3 del piano di formazione indicano quali lavori sono associati a particolari pericoli per i giovani. Esse definiscono i contenuti formativi e le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute (art. 4a OLL 5).

Per attuare le misure di accompagnamento, fornire una guida adeguata all'età e sorvegliare i giovani, questi devono essere accompagnati da un adulto esperto e autorizzato.

Nell'agricoltura si tratta in genere del formatore/della formatrice professionale, che è informato/a in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento.

Ulteriori disposizioni

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Le norme in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute sono rispettate se l'azienda, oltre alle misure qui citate, attua anche i requisiti previsti dall'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), nonché dalle direttive emanate dalla CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro). Le aziende agricole possono raggiungere tale risultato implementando la soluzione settoriale agriTOP.

Assicurazione contro gli infortuni

Al sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), anche i giovani lavoratori assunti devono essere assicurati contro gli infortuni. Le spiegazioni sulla tipologia e l'estensione di tale assicurazione non sono oggetto della presente scheda informativa.

Mandato di agriss

agriss è incaricata dalla Segreteria di Stato per l'Economia (SECO) dei controlli relativi agli abusi nell'ambito del lavoro minorile. In tale ambito, viene verificato il rispetto delle disposizioni in materia di età minima applicabili nelle aziende agricole e orticole.

Per quanto possibile, attraverso controlli di routine vengono valutate la sicurezza sul lavoro e le condizioni di lavoro dei minori.

agriss si occupa anche delle verifiche sulla base di segnalazioni di terzi, come familiari o insegnanti. Infine, agriss fornisce consulenza alle aziende in materia di età minima e occupazioni adatte ai minori.

Quando si applicano i requisiti in materia di protezione dei giovani lavoratori?

Se sussiste il sospetto che gli obblighi lavorativi di bambini o adolescenti comportino rischi per la loro salute, le loro prestazioni scolastiche o la loro moralità, la situazione deve essere segnalata ad agriss o all'autorità cantonale competente.

agriss

In Pièza 12 | 6705 Cresciano
Tel. 091 851 90 90 | www.agriss.ch